

Principi e norme che disciplinano il tesseramento alla FIT

STATUTO

Articolo 9 – Tesseramento e tesserati

1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:
 - a) gli atleti, gli allievi della scuola tennis e dei corsi collettivi, i soci degli affiliati, e tutti coloro che praticano a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del paddle o del tennis in carrozzina nei circoli affiliati;
 - b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del paddle o del tennis in carrozzina;
 - c) i dirigenti federali;
 - d) gli Ufficiali di gara;
 - e) i tecnici;
 - f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati;
 - g) gli agenti degli atleti;
 - h) coloro che rivestono cariche onorarie.
2. Le persone predette entrano a far parte della F.I.T. all'atto del tesseramento.
3. Le tessere federali sono di tre tipi:
 - a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;
 - b) la tessera socio, che è emessa per tutti coloro che non praticano attività sportiva per l'affiliato che la rilascia;
 - c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.
4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento Organico.
5. È inibito il tesseramento:
 - a) alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);
 - b) alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.
6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;
 - c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 1, lettere c) e d);
 - d) per la cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato di cui si è soci.
8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ai quattro anni, salvi rinnovo o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.

Articolo 10 – Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti ad osservare il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.T., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.
3. I tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I.
4. Ai tesserati è vietato scommettere, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare alle quali partecipino a qualsiasi titolo ed approfittare comunque di informazioni privilegiate nell'ambito delle attività che svolgono. Gli atleti che disputano tornei dei circuiti internazionali ATP e WTA non possono, né direttamente né indirettamente, scommettere sulle gare di tali competizioni.

Articolo 11 – Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto:
 - a) di partecipare all'attività federale, nei limiti dello Statuto e con le modalità previste dai Regolamenti federali;
 - b) al rilascio della tessera federale;
 - c) a candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti.
2. La F.I.T. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica, con specifiche norme dei Regolamenti e dei criteri per la compilazione delle classifiche.

REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO 3.I - TESSERAMENTO E TESSERE

Articolo 3.1.1 – Tessera federale e modalità di rilascio

1. L'esistenza del tesseramento, cioè del rapporto giuridico-sportivo che lega una persona alla FIT, è documentata dalla tessera federale di riconoscimento.
2. Le tessere federali sono rilasciate dalla FIT direttamente o tramite l'affiliato di appartenenza.
3. Gli affiliati hanno l'obbligo di tesserare i soci, gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i medici ed i massaggiatori, versando per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio federale.
4. Il socio è tenuto a fornire all'affiliato di appartenenza i propri dati anagrafici per la compilazione della tessera ed a dichiarare la sua eventuale posizione di tesserato atleta dell'anno precedente; se richiede la tessera atleta o atleta non agonista, deve depositare presso l'affiliato idonea certificazione sanitaria.
5. Il tesserato ha obbligatoriamente il proprio domicilio, per ogni comunicazione federale che lo riguarda, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'affiliato di appartenenza.
6. Non può rilasciarsi alcuna tessera federale alle persone a cui è inibito il tesseramento, a norma di statuto, od in mancanza dei requisiti o della certificazione o della documentazione necessari.
7. L'inosservanza di tali norme costituisce infrazione disciplinare.
8. La FIT si riserva di emanare annualmente disposizioni quadro in merito alle modalità del tesseramento.

Articolo 3.1.2 - Tipi di tessera

1. Le tessere federali sono:
 - a) tessera di riconoscimento, distinta in
 - 1) tessera socio;
 - 2) tessera speciale;
 - b) tessera di riconoscimento e di abilitazione alle gare, distinta in:
 - 1) tessera atleta;
 - 2) tessera atleta non agonista.
2. Il costo delle tessere federali è stabilito annualmente dal Consiglio federale.
3. Nel corso dell'anno, nel rispetto delle procedure indicate e dei requisiti, la tessera atleta non agonista può essere sostituita dalla tessera atleta, ma non viceversa.
4. Possono essere rilasciate alla stessa persona più tessere atleta o atleta non agonista, una per ciascun settore federale (tennis, beach tennis, padel), ma in nessun caso possono essere rilasciate alla stessa persona più tessere atleta o atleta non agonista per lo stesso settore federale.

Articolo 3.1.3 - Tessera socio

1. La tessera socio è rilasciata dalla FIT, tramite l'affiliato, ai soci, compresi atleti, dirigenti, medici, tecnici e massaggiatori.
2. Il possesso della tessera socio è compatibile con quello di ogni altro tipo di tessera federale.

Articolo 3.1.4 - Tessera speciale

1. La tessera speciale è rilasciata dal Comitato provinciale o, in mancanza, dal Comitato regionale territorialmente competente ai dirigenti federali, agli ufficiali di gara, ai tecnici, ai medici ed ai massaggiatori federali ed a coloro che rivestono cariche onorarie, che non siano soci di un affiliato.
2. Il possesso della tessera speciale è compatibile con quello di ogni altro tipo di tessera federale.

Articolo 3.1.5 - Tessera atleta

1. La tessera atleta è rilasciata dalla FIT, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere attività agonistica.
2. La richiesta della tessera atleta deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è minorenni.
3. La tessera atleta può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto l'ottavo anno di età, o il dodicesimo per i giocatori disabili, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità sanitaria rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
4. Il possesso della tessera atleta vincola all'affiliato che l'ha rilasciata:
 - a) l'atleta maggiorenne e quello minorenni appartenente al settore under 10, fino al 31 dicembre dell'anno in corso;
 - b) l'atleta minorenni appartenente ai settori under 12, under 14, under 16 e under 18 fino al massimo di quattro anni consecutivi o, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età.
5. In presenza dei requisiti, il rilascio della tessera (o la richiesta di emissione agli organi federali con il pagamento della quota relativa) deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta del socio; in difetto, si applicano le disposizioni relative allo scioglimento del vincolo su domanda.
6. La richiesta può essere presentata solo dal 1° gennaio; se presentata prima, ha comunque effetto da tale data.

Articolo 3.1.6 - Tessera atleta non agonista

1. La tessera atleta non agonista è rilasciata dalla FIT, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere attività non agonistica.
2. La richiesta di tesseramento non agonistico, per i giocatori appartenenti ai settori giovanili, deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è minorenne.
3. La tessera atleta non agonista può essere rilasciata anche a chi non abbia compiuto l'ottavo anno di età, o il dodicesimo per i giocatori disabili, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
4. Il possesso della tessera non agonista è incompatibile con il possesso della tessera atleta, per lo stesso settore di attività (tennis, beach tennis, padel) e vincola il tesserato all'affiliato che l'ha rilasciata fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
5. È fatto obbligo all'affiliato di tesserare con questo tipo di tessera, fatti salvi i casi in cui risultino già in possesso di tessera che abiliti alle gare, tutti coloro che, soci o no, utilizzano, sia pure saltuariamente, i campi da gioco ricompresi nell'affiliazione o nella riaffiliazione, inclusi gli allievi delle scuole di tennis.

Articolo 3.1.7 - Validità delle tessere federali

1. La richiesta di rilascio della tessera può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno.
2. La tessera è valida dalla data del rilascio da parte del Comitato regionale e sino:
 - a) al 31 dicembre dello stesso anno per l'attività sportiva (tessera atleta e tessera atleta non agonista);
 - b) al 31 marzo dell'anno successivo per ogni altra attività federale (qualsiasi tipo di tessera).
3. Il termine di cui alla precedente lett. a) è prorogato sino all'eliminazione del giocatore impegnato in manifestazioni cominciate o programmate con inizio anteriore al 1° gennaio e proseguite successivamente.
4. Il Consiglio federale, per esigenze particolari riferite sia ai tesserati sia all'attività, può definire differenti date per il rilascio e per la validità delle tessere, per una durata comunque non superiore a trenta giorni compresi tra il 1° giugno ed il 30 settembre.
5. Il tesserato atleta o atleta non agonista, qualora sia scaduta la certificazione medica di idoneità, si impegna:
 - a) a non svolgere attività agonistica o non agonistica, restituendo la tessera all'affiliato che l'ha rilasciata; ovvero
 - b) a depositare una nuova certificazione medica di idoneità.
6. Il mancato rispetto di tale norma costituisce infrazione disciplinare.
7. Se nel corso dell'anno si interrompe, per qualsiasi motivo, il vincolo giuridico-sportivo di un affiliato con la FIT, il tesseramento dei soci e le tessere federali rilasciate continuano ad avere valore sino al 31 dicembre.
8. La validità delle tessere federali è sospesa, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione per il tesserato, in caso di mancato pagamento nel termine della sanzione pecuniaria irrogata e fino al momento dell'adempimento.

Articolo 3.1.8 - Duplicati

1. Qualora, per una causa qualsiasi, venga smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.

2. Il duplicato deve essere richiesto al competente Comitato provinciale o, in mancanza, al Comitato regionale, versando la tassa prescritta.
3. Il duplicato è altresì rilasciato, previa restituzione della tessera già emessa e senza pagamento della tassa:
 - a) qualora il titolare ottenga il trasferimento in corso d'anno;
 - b) qualora il titolare ottenga la sostituzione della tessera atleta non agonista con quella atleta;
 - c) qualora, per una causa qualsiasi, sia necessario modificare un dato o correggere un errore.

Articolo 3.1.9 - Partecipazione all'attività sportiva

1. Per partecipare all'attività sportiva l'interessato deve possedere ed esibire all'Ufficiale di gara preposto la tessera atleta o la tessera atleta non agonista del settore a cui appartiene la manifestazione.
2. Salvi i casi in cui la verifica del tesseramento sia effettuata tramite il sistema informatico federale, chi non è in grado di esibire la tessera atleta, pur essendone in possesso:
 - a) non può essere ammesso a partecipare a gare valedoli per i Campionati nazionali individuali;
 - b) può essere ammesso a partecipare ad un singolo torneo previa dichiarazione scritta di possesso della tessera e versamento della tassa a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio federale; in caso di minore, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'esercente la potestà;
 - c) può essere ammesso a partecipare a gare di Campionato a squadre previa dichiarazione scritta da parte del capitano della squadra, con versamento della tassa *sub iudice*, annualmente stabilita dal Consiglio federale.
3. Il giocatore straniero maggiorenne, non tesserato FIT, può prendere parte a tutte le competizioni che ne prevedono la partecipazione, rilasciando dichiarazione liberatoria attestante il possesso della tessera atleta o equivalente della propria Federazione e l'avvenuto accertamento dell'idoneità per la pratica sportiva e versando la tassa prevista; per lo straniero minorenni, la stessa dichiarazione liberatoria deve essere redatta dalla Federazione nazionale di appartenenza o documentata da attestazione dell'accompagnatore ufficiale.
4. Chi non è in grado di esibire la tessera atleta non agonista non può essere ammesso a giocare.

Articolo 3.1.10 - Tesseramento di cittadino straniero

1. Il cittadino straniero può essere tesserato alla FIT ed ottenere il rilascio della tessera federale alle seguenti condizioni:
 - a) nella qualità di socio di un affiliato in qualsiasi momento (tessera socio);
 - b) nella qualità di atleta di un affiliato in qualsiasi momento (tessera atleta o atleta non agonista), previa valutazione del suo livello di classifica;
 - c) nella qualità di Ufficiale di gara, di tecnico, di medico e di massaggiatore federale non socio di affiliato, in qualsiasi momento, purché residente in Italia (tessera speciale).
2. Il cittadino straniero:
 - a) anche se tesserato, non può ricoprire cariche federali elettive;
 - b) anche se munito di tessera atleta, è sempre escluso dai Campionati individuali in ogni loro fase e dai Campionati a squadre, salvo il Campionato degli affiliati.
3. Il cittadino straniero extracomunitario, per il rilascio della tessera atleta, deve inoltre:
 - a) ottenere la dichiarazione nominativa di assenso del CONI, nel caso di fornitore di prestazioni sportive a favore di un affiliato; ovvero
 - b) presentare regolare permesso di soggiorno in Italia, in ogni altro caso.
4. Gli stranieri minorenni, regolarmente residenti nel territorio dello stato italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, possono essere tesserati con le medesime procedure previste per i cittadini italiani, anche dopo il compimento della maggiore età e fino al completamento delle

procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana per i soggetti che l'abbiano richiesta avendone i requisiti in applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

5. I tesserati ai sensi del comma precedente non rientrano nella definizione di "straniero" per la partecipazione alle gare sia individuali sia a squadre, anche dopo il compimento della maggiore età se depositano una dichiarazione scritta che la procedura per l'acquisizione della cittadinanza italiana è ancora in corso.

Articolo 3.1.11 - Tesserato tramite più affiliati

1. Ogni persona può essere socio di uno o più affiliati, ottenendo il rilascio di più tessere socio.
2. Ogni persona può chiedere il rilascio della tessera atleta in favore di un solo affiliato, per ciascun settore di attività (tennis, beach tennis, padel).
3. Nel caso di rilascio della tessera atleta o della tessera atleta non agonista per due o più affiliati per lo stesso settore di attività, ha validità quella cronologicamente anteriore, salva la disciplina sui trasferimenti.
4. In tale caso, sia il tesserato sia gli affiliati interessati possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

TITOLO 3.II - TESSERATI DISABILI

Articolo 3.2.1 – Giocatori disabili

1. I giocatori del settore del tennis in carrozzina devono avere una disabilità motoria permanente, consistente in una sostanziale perdita di funzionalità in una o entrambe le estremità inferiori.
2. La disabilità deve derivare da almeno una delle seguenti condizioni
 - a) un deficit neurologico in prossimità del livello S1 o superiore, associato ad una perdita di capacità motoria; oppure
 - b) una grave artrosi o anchilosi o sostituzione con protesi delle anche, dei ginocchi o delle caviglie; oppure
 - c) un'amputazione di qualsiasi parte delle estremità inferiori, come minimo all'altezza del metatarso; oppure
 - d) una disabilità motoria in una o entrambe le estremità inferiori, equivalente ai punti a), b) e c).
3. Per il rilascio della tessera, i giocatori devono inoltre possedere un certificato medico che ne attesti la disabilità con le caratteristiche qui riportate

Articolo 3.2.2 – Giocatori "quad"

1. Un giocatore quad deve corrispondere ai criteri di disabilità fisica permanente definiti per tutti i giocatori ed inoltre avere una disabilità fisica permanente con sostanziale perdita delle capacità motorie in una od in entrambe le estremità superiori.
2. I giocatori quad devono avere almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) un deficit neurologico in prossimità del livello C8 o superiore, associato ad una perdita di capacità motoria; oppure
 - b) amputazione di un'estremità superiore; oppure
 - c) focomelia di un'estremità superiore; oppure
 - d) distrofia muscolare o miopatia ad un'estremità superiore; oppure
 - e) una disabilità motoria in una o entrambe le estremità superiori, equivalente ai punti a), b), c) o d).
3. I giocatori quad, inoltre, devono avere almeno una delle seguenti disabilità funzionali, che comporti un uso limitato delle estremità superiori, con o senza limitazioni della funzionalità del tronco:

- a) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per effettuare la battuta sopra la testa;
 - b) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per effettuare il dritto e il rovescio;
 - c) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per manovrare una carrozzina manuale;
 - d) incapacità a stringere la racchetta senza l'ausilio di una protesi o di una fasciatura che permetta l'uso dell'attrezzo per giocare.
4. La combinazione di fattori dominanti e non-dominanti fra le funzionalità degli arti superiori e la funzionalità del tronco sono tenute in considerazione per dichiarare un giocatore appartenente al settore quad; coloro che dimostrano un buon livello di funzionalità e di controllo del tronco debbono avere un maggior livello di disabilità degli arti superiori rispetto a coloro che hanno un basso o addirittura nullo controllo del tronco.
5. Inoltre un giocatore quad deve:
- a) avere una disabilità fisica permanente ad almeno tre estremità degli arti così come sopra descritto;
 - b) soddisfare il sistema di assegnazione dei punti così come appare nella versione corrente del Manuale di classificazione del tennis quad dell'ITF;
 - c) conformarsi ad ogni specifica richiesta del particolare sistema di classificazione per l'assegnazione di stato di giocatore quad;
 - d) collaborare completamente ed onestamente con ogni processo di classificazione e con tutte le procedure correlate.
6. I giocatori quad non possono comunque mai usare entrambi i piedi per spingere la carrozzina.
7. Eventuali reclami contro qualsiasi giocatore quad per la partecipazione alle gare devono essere presentati secondo quanto previsto nell'Appendice A dell'ITF Regulations for Wheelchair Tennis.

Articolo 3.2.3 – Carrozzine elettriche

1. I giocatori quad che hanno grosse limitazioni di mobilità tali da impedire l'uso di una carrozzina manuale e che usano una carrozzina elettrica per gli atti della vita quotidiana possono essere autorizzati a giocare con la carrozzina elettrica.
2. Se autorizzati all'uso di tale carrozzina, devono continuare a giocare in carrozzina elettrica in ogni competizione autorizzata dalla FIT o dall'ITF.
3. Eventuali reclami contro qualsiasi giocatore per l'uso della carrozzina elettrica devono essere presentati secondo quanto previsto nell'Appendice A dell'ITF Regulations for Wheelchair Tennis.

TITOLO 3.III - SETTORI DI ETÀ E CATEGORIE DI CLASSIFICA DEI TESSERATI

Articolo 3.3.1 - Settori di età

1. I tesserati, in rapporto alla loro età, si distinguono nei seguenti settori:
 - a) Giovanili o Under, suddivisi in:
 - 1) Under 8: coloro che non hanno compiuto otto anni;
 - 2) Under 10: coloro che hanno compiuto otto anni, ma non ancora dieci;
 - 3) Under 12: coloro che hanno compiuto dieci anni, ma non ancora dodici;
 - 4) Under 14: coloro che hanno compiuto dodici anni, ma non ancora quattordici;
 - 5) Under 16: coloro che hanno compiuto quattordici anni, ma non ancora sedici;
 - 6) Under 18: coloro che hanno compiuto sedici anni, ma non ancora diciotto;
 - b) Ordinari: coloro che hanno compiuto diciotto anni;
 - c) Veterani, identificati in:
 - 1) Over 35: coloro che hanno compiuto trentaquattro anni;

- 2) Over 40: coloro che hanno compiuto trentanove anni;
 - 3) Over 45: coloro che hanno compiuto quarantaquattro anni;
 - 4) Over 50: coloro che hanno compiuto quarantanove anni;
 - 5) Over 55: coloro che hanno compiuto cinquantaquattro anni;
 - 6) Over 60: coloro che hanno compiuto cinquantanove anni;
 - 7) Over 65: coloro che hanno compiuto sessantaquattro anni;
 - 8) Over 70: coloro che hanno compiuto sessantanove anni;
 - 9) Over 75: coloro che hanno compiuto settantaquattro anni;
 - 10) Over 80: coloro che hanno compiuto settantanove anni.
2. Per tutti i settori il computo dell'età viene riferito al 1° gennaio (ora zero) dell'anno in corso, tranne per il settore agonistico under 10, l'accesso al quale avviene al compimento dell'ottavo anno di età, anche nel corso dell'anno.
 3. Per i settori giovanili l'appartenenza ad un settore è esclusiva, mentre per i settori veterani l'appartenenza ad un settore implica contemporaneamente l'appartenenza ai settori di età inferiore.
 4. Per i settori giovanili possono essere definite previsioni o competizioni riferite ad una singola classe di età, definita con gli stessi criteri dei settori di età, ma con riferimento ad un solo anno (indicata con l'anno che si compie nell'anno solare in corso e cioè: under 9, under 10, under 11, under 12, under 13, under 14, ecc.).
 5. Un giocatore disabile è qualificato junior se non ha compiuto il diciottesimo anno al 1° gennaio dell'anno in corso.

Articolo 3.3.2 - Categorie di classifica

1. I tesserati agonistici, in rapporto al loro valore tecnico ed ai risultati ottenuti, vengono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) prima categoria;
 - b) seconda categoria;
 - c) terza categoria;
 - d) quarta categoria.
2. La classifica dei giocatori provenienti da una Federazione straniera, al primo tesseramento in Italia, è competenza della Commissione campionati e classifiche, per il tennis, del Comitato rispettivo per il beach tennis, per il padel e per il tennis in carrozzina.
3. L'attribuzione della classifica è regolata dal metodo per la compilazione delle classifiche annualmente deliberato dal Consiglio federale e pubblicato negli Atti ufficiali.
3. Le classifiche possono subire modificazioni nel corso dell'anno, nei casi previsti dai criteri sopra indicati.
4. È possibile la retrocessione di un solo gruppo per anno.

Articolo 3.3.3 – Gruppi di classifica

1. Le categorie di classifica sono divise in gruppi di ordine decrescente, come segue:

	tennis	beach tennis	padel
prima categoria	unico gruppo con graduatoria di valori decrescenti	unico gruppo con graduatoria di valori decrescenti	unico gruppo con graduatoria di valori decrescenti
seconda categoria	otto gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo gruppo	quattro gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo e quarto gruppo	quattro gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo e quarto gruppo
terza categoria	cinque gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto e quinto gruppo	quattro gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo e quarto gruppo	quattro gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo e quarto gruppo

quarta categoria	sette gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto gruppo ed N.C. (non classificati)	cinque gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto gruppo ed N.C. (non classificati)	cinque gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto gruppo ed N.C. (non classificati)
-------------------------	--	--	--

Articolo 3.3.4 – Classifiche del tennis in carrozzina

1. La classifica è composta di due gruppi per ogni categoria di disabili; il primo gruppo è formato dai primi sedici giocatori della graduatoria nazionale, il secondo gruppo è formato da tutti gli altri.
2. La classifica nazionale è stilata tenendo conto dei punti ottenuti da tutti i giocatori tesserati, secondo le previsioni del suindicato metodo per la compilazione delle classifiche.

Principi e norme che disciplinano l'affiliazione alla FIT

STATUTO

Articolo 4 – Affiliati

1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 comma 2 sono affiliate alla F.I.T. a condizione che:
 - a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui all'articolo 90 della legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del C.O.N.I. e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.;
 - b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica del tennis o del beach-tennis o del paddle;
 - c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della F.I.T., della I.T.F., del T.E. e del C.O.N.I.;
 - d) stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano.
2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi ai sensi del successivo articolo 5.

Articolo 5 – Affiliazione

1. Le domande di affiliazione sono presentate al Consiglio federale, che delibera in merito.
2. Le società e le associazioni di cui al precedente articolo e che di seguito sono indicati come affiliati, sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, per delega, dal Consiglio federale della F.I.T., che ne approva lo statuto.
3. Gli statuti delle società ed associazioni sportive, nonché le loro eventuali modificazioni, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale, se a ciò delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.
4. L'affiliazione per le società polisportive è consentita per le sole sezioni tennis o beach-tennis o paddle.
5. L'affiliazione ha durata annuale.
6. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione ed al pagamento delle quote federali annuali nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.

7. Con esclusione dell'attività agonistica, gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso prorogati sino al 31 marzo dell'anno successivo, termine entro cui la stessa deve essere rinnovata.

Articolo 6 – Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.T., il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.T. gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali.
3. Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla F.I.T. tutti i soggetti di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

Articolo 7 – Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni di tennis, di beach-tennis e di paddle secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.T. e dal C.O.N.I.

Articolo 8 – Cessazione di appartenenza alla F.I.T.

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.T. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi, secondo le norme del Regolamento organico;
 - d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di morosità o di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - e) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli organi di giustizia.
2. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.
3. La cessazione di appartenenza alla F.I.T. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Articolo 13 – Sanzioni

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.T. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di giustizia federale.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di giustizia.

REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO 2.I - TIPOLOGIA

Articolo 2.1.1 – Affiliato

1. L'affiliato, composto di tesserati, deve essere costituito, in una delle forme giuridiche previste dal Codice civile, con atto pubblico notarile o con scrittura privata registrata o con firme autenticate dal presidente del Comitato provinciale o dal Delegato provinciale competenti o, in mancanza, dai corrispondenti organi regionali.
2. Nell'atto costitutivo e nello statuto l'affiliato deve espressamente prevedere:
 - a) l'inserimento nella denominazione sociale di "associazione sportiva dilettantistica" (ASD) o "società sportiva dilettantistica" (SSD);
 - b) l'indicazione della sede legale in uno degli stati membri dell'Unione europea e della sede sportiva nel territorio dello Stato italiano;
 - c) come finalità precipua, la pratica agonistica del tennis nel territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis;
 - d) a chi è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione;
 - e) l'esclusione dai propri intenti di ogni fine di lucro:
 - 1) con l'obbligo di reinvestire nell'attività sportiva gli eventuali utili di gestione;
 - 2) con l'obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio a fini sportivi, salva diversa prescrizione legislativa;
 - 3) con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione;
 - f) l'attuazione al proprio interno dei principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci, nonché l'elettività delle cariche sociali; (per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o di cooperative si applicano le disposizioni del codice civile)
 - g) l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti della FIT;
 - h) l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della FIT, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del CONI;
 - i) l'obbligo di tesserare tutti i soci; (nelle polisportive, tutti i soci della sezione tennis)
 - j) l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria;
 - k) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario e le modalità della sua approvazione da parte degli organi statutari;
 - l) l'adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FIT e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIT;
 - m) l'impossibilità per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive tennistiche;
 - n) l'obbligo per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FIT di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati;
 - o) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - p) il Collegio dei probiviri nelle associazioni che abbiano più di venti soci.

Articolo 2.1.2 - Classificazione e limitazioni

1. Gli affiliati si distinguono in:
 - a) affiliati di categoria A, se dispongono di uno o più campi di tennis, ubicati nello stesso comune ove hanno la sede sociale, regolarmente omologati, propri o concessi, a qualsiasi titolo, in uso esclusivo per lo svolgimento dell'attività sportiva;

- b) affiliati di categoria B, se non dispongono di campi di tennis in uso esclusivo nello stesso comune ove hanno la sede sociale o, comunque, non aventi le caratteristiche sopra indicate.
2. Solo gli affiliati di categoria A possono partecipare ai Campionati nazionali a squadre di tennis ed organizzare scuole di addestramento di tennis.

Articolo 2.1.3 - Enti aggregati

1. Gli enti aggregati praticano attività tennistica di qualunque tipo, sportiva o di sviluppo o organizzativa o comunque di servizio e di supporto, in favore sia della FIT sia degli affiliati o dei tesserati.
2. Non possono avere tesserati e sono ammessi alle assemblee senza diritto di voto

TITOLO 2.II - RICONOSCIMENTO ED AFFILIAZIONE - AGGREGAZIONE

Articolo 2.2.1 - Riconoscimento, affiliazione ed aggregazione

1. Su richiesta scritta dell'ente interessato inoltrata alla FIT, il riconoscimento ai fini sportivi è deliberato dal Consiglio federale, se a ciò delegato dal Consiglio nazionale del CONI, a condizione che il richiedente abbia uno statuto conforme ai principi fondamentali dalla FIT e del CONI
2. L'affiliazione o l'aggregazione sono richieste con il modulo federale sottoscritto dal presidente o da chi ne ha il potere, secondo l'atto costitutivo o gli atti societari, accompagnato dalla prescritta tassa e dai documenti indicati di seguito per ciascuna tipologia, salvo che gli stessi siano già in possesso degli organi federali, in relazione ad una precedente affiliazione cessata da non più di tre anni, e siano ancora validi:

Documenti	Cat. A	Cat. B	Aggregati
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale	si	si	se costituiti in forma societaria
b) ove l'atto costitutivo sia redatto con scrittura privata registrata, dichiarazione di responsabilità del presidente circa l'autenticità delle firme di sottoscrizione	si	si	se costituiti in forma societaria
c) indicazione dell'ubicazione e del numero dei campi, con descrizione della natura del fondo, dell'eventuale illuminazione, di copertura e di gradinate	si	solo se posseduti	solo se posseduti
d) indicazione del titolo di utilizzo degli immobili e degli impianti	si	solo se posseduti	solo se posseduti
e) elenco nominativo degli associati, utilizzando esclusivamente il modulo federale (gli aggiornamenti degli elenchi, sia in aumento sia in diminuzione, possono essere trasmessi nel corso dell'anno)	si	si	no
f) richiesta contestuale di tesseramento almeno dei componenti del Consiglio di amministrazione (fermo restando l'obbligo di tesseramento di tutti i soci entro il 31 marzo)	si	si	no
g) indicazione degli Ufficiali di gara annoverati tra i propri tesserati	si	si	no
h) indicazione dei tecnici che, a qualsiasi titolo, esercitano la loro attività nell'impianto dell'affiliato o dell'aggregato	si	si	si
i) mappa con l'ubicazione dei campi di gioco nel comune ove è la sede sociale.	si	solo se posseduti	solo se posseduti
j) indicazione del nominativo del responsabile	no	no	si

3. La domanda va presentata presso la segreteria del Comitato regionale, che l'istruisce, accerta i requisiti per l'appartenenza all'una o all'altra tipologia degli affiliati o agli enti aggregati, omologa i campi e trasmette la richiesta alla segreteria federale.
4. La segreteria federale dà notizia dell'avvenuto riconoscimento e dell'accettazione della domanda di affiliazione o di aggregazione negli Atti ufficiali e direttamente all'interessato, al Comitato regionale ed al Comitato provinciale di competenza.
5. La mancata contestuale richiesta delle tessere dei componenti degli organi direttivi dell'affiliato non permette l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.
6. Non è altresì accettabile la domanda di affiliazione o di riaffiliazione o di aggregazione di chi

risultati, a qualsiasi titolo, in debito con la FIT o con eventuali società dalla stessa controllate, per rapporti relativi agli ultimi tre anni.

7. La mancata accettazione della domanda è comunicata all'interessato con la relativa motivazione.
8. Avverso l'assegnazione ad una delle categorie summenzionate, l'affiliato o l'aggregato hanno facoltà di reclamare al Tribunale federale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. L'affiliazione ha inizio dalla data della deliberazione del Consiglio federale di accettazione della domanda.
10. Il presidente o il responsabile dell'ente richiedente sottoscrive tutti i documenti previsti, garantendo personalmente la veridicità delle indicazioni e dei dati in essi contenuti, consapevole che un'attestazione infedele configura l'infrazione disciplinare di frode sportiva.

Articolo 2.2.2 – Rinnovo dell'affiliazione

1. Gli affiliati devono rinnovare ogni anno l'affiliazione alla FIT inoltrando alla stessa, tramite la procedura informatica federale:
 - a) il modulo con i dati aggiornati;
 - b) l'elenco nominativo degli associati (gli aggiornamenti degli elenchi, sia in aumento sia in diminuzione, possono essere trasmessi nel corso dell'anno);
 - c) la richiesta contestuale di tesseramento almeno dei componenti del Consiglio di amministrazione (fermo restando l'obbligo di tesseramento di tutti i soci entro il 31 marzo);
 - d) le tasse prescritte.
2. Il presidente o il responsabile dell'ente richiedente sottoscrive tutti i documenti previsti, garantendo personalmente la veridicità delle indicazioni e dei dati in essi contenuti, consapevole che un'attestazione infedele configura l'infrazione disciplinare di frode sportiva.

Articolo 2.2.3 - Termini

1. La domanda di affiliazione o di aggregazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno e, dal 1° novembre al 31 dicembre, anche per l'anno successivo.
2. Il rinnovo dell'affiliazione deve essere effettuato dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 marzo dell'anno in corso.
3. Trascorso detto termine, l'affiliato moroso cessa di appartenere alla FIT
4. La richiesta di affiliazione dell'affiliato cessato è considerata come nuova affiliazione a tutti gli effetti.

Articolo 2.2.4 – Limitazioni all'attività federale

1. Tra il 1° gennaio ed il 31 marzo l'affiliato, che non ha rinnovato l'affiliazione, non può:
 - a) esercitare il diritto di voto nelle assemblee nazionali, regionali e provinciali.
 - b) richiedere tessere per i propri soci;
 - c) iscriverne squadre a competizioni agonistiche;
 - d) organizzare, sui propri campi, manifestazioni agonistiche e non agonistiche con la partecipazione di tesserati;
 - e) disporre di una scuola o di corsi collettivi di tennis.
2. Costituisce infrazione disciplinare il mancato completamento, entro il 31 marzo, del tesseramento di tutti gli associati, degli atleti, dei dirigenti, dei tecnici, dei medici e dei massaggiatori, dichiarati all'atto dell'affiliazione o del suo rinnovo.
3. Il Comitato regionale competente comunica l'inadempimento all'affiliato che al 31 marzo non abbia completato il tesseramento, socio o atleta, di tutti i propri associati e degli altri soggetti al tesseramento sopra indicati, con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, con l'invito

ad adempiere entro sette giorni dalla ricezione.

4. Il mancato adempimento nel termine deve essere segnalato dal Comitato regionale alla segreteria federale; il procedimento disciplinare si estingue con il completamento del tesseramento e con il pagamento di quanto dovuto.
5. L'affiliato che non ha pagato nei termini le sanzioni pecuniarie irrogate divenute definitive, fino al momento del pagamento è sospeso da qualsiasi attività federale e non può, oltre all'attività di cui al comma 1:
 - a) partecipare ai Campionati a squadre;
 - b) opporsi al trasferimento dei tesserati atleti che ne facciano richiesta, salvo che siano soggetti all'indennità di preparazione.

Articolo 2.2.5 - Denominazione sociale

1. Gli affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.
2. La FIT può non accettare domande di affiliazione da parte di enti che abbiano denominazione identica a quella di altro affiliato nella stessa provincia.

Articolo 2.2.6. - Abbinamenti

1. Sono considerati "abbinati" gli affiliati che assumono, sin dalla costituzione o in fase successiva, il nome di un'impresa, ente od organizzazione commerciale, con scopo pubblicitario.
2. La denominazione deve, comunque, essere conforme ai criteri dettati per la denominazione sociale e può essere adottata solo dopo l'accettazione del Consiglio federale.

Articolo 2.2.7 - Fusione per unione di affiliati

1. La fusione per unione di due o più affiliati dà origine ad un nuovo ente, soggetto a nuovo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio federale; il riconoscimento è subordinato all'inesistenza di debiti con la FIT, a qualsiasi titolo.
2. La domanda di affiliazione deve essere corredata dalle copie autentiche:
 - a) dei verbali delle assemblee degli affiliati che hanno deliberato la fusione;
 - b) dell'atto costitutivo e dello statuto della società che ha origine dalla fusione.
3. Il nuovo affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo statuto sociale, un Consiglio di amministrazione di nuova elezione.
4. Esso conserva l'anzianità federale, la categoria ed i diritti sportivi maggiori fra quelli attribuiti agli affiliati che si sono fusi, a condizione che la fusione sia avvenuta tra affiliati:
 - a) che abbiano almeno un anno di affiliazione alla FIT;
 - b) che abbiano sede sociale e che abbiano svolto attività agonistica nello stesso comune o in comuni confinanti della stessa regione.
5. I tesserati degli affiliati che si sono fusi restano vincolati per il nuovo affiliato, alle stesse condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere.

Articolo 2.2.8 – Fusione per incorporazione di altri affiliati

1. Un affiliato che incorpora uno o più affiliati conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori sociali, l'anzianità federale, il Consiglio di amministrazione ed i tesserati, nonché i diritti sportivi.
2. L'affiliato incorporante deve documentare l'avvenuta incorporazione.
3. I tesserati degli affiliati incorporati restano vincolati all'affiliato incorporante, alle stesse

condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere.

4. L'incorporazione è soggetta a riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio federale; il riconoscimento è subordinato all'inesistenza di debiti con la FIT, a qualsiasi titolo.

Articolo 2.2.9 – Trasferimento della sede sociale

1. L'affiliato che trasferisce la sede sociale con variazione dei campi dichiarati deve chiederne l'omologazione, anche se gli stessi erano già omologati a nome di altro affiliato.
2. Se il trasferimento avviene al di fuori del comune di appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione, l'affiliato trasferito non conserva i diritti sportivi attribuiti per la partecipazione al Campionato degli affiliati ed i suoi tesserati possono svincolarsi d'ufficio.

Articolo 2.2.10 – Principi generali in materia di attribuzione dei diritti sportivi

1. La FIT disciplina l'attribuzione e le vicende dei diritti sportivi federali nel rispetto dei principi emanati dal CONI in materia.
2. I diritti sportivi non possono essere in alcun modo oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso e ciò anche in caso di loro trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione tra affiliati.
3. Il Consiglio federale è competente a decidere in materia di devoluzione, attribuzione e vicende dei diritti sportivi, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti federali, nei casi in cui la fusione o il trasferimento della sede siano determinati da casi di forza maggiore e la sede sociale ed i campi rimangano all'interno della regione.

Articolo 2.2.11 - Comunicazione di tutte le variazioni

1. Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, trasferimenti della sede sociale e variazioni nella composizione degli organi sociali, l'affiliato deve darne comunicazione alla FIT entro quindici giorni, accompagnata dai relativi verbali dell'organo competente, per il tramite del proprio Comitato regionale, che rilascia attestazione di ricezione.
2. Ogni altra variazione deve essere comunicata alla FIT ed al Comitato regionale di competenza entro quindici giorni.
3. Le attestazioni del Comitato regionale fanno fede ai fini della verifica dei poteri in sede di assemblee federali.
4. Tutte le variazioni, inoltre, sono comunicate al CONI per l'aggiornamento del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

TITOLO 2.III - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FIT

Articolo 2.3.1 - Recesso

1. L'affiliato recede comunicando alla FIT la sua volontà di interrompere il rapporto di affiliazione.
2. Il recesso deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 2.3.2 - Scioglimento volontario, fusione per unione o per incorporazione

1. L'affiliato che, per qualsiasi motivo, si scioglie interrompe automaticamente il rapporto di

affiliazione alla FIT.

2. L'affiliato che viene incorporato da altro affiliato e gli affiliati che si uniscono sono considerati sciolti.
3. A seguito dello scioglimento di un affiliato, il Consiglio federale può autorizzare il mantenimento dei diritti sportivi, dell'anzianità federale e del vincolo dei tesserati (alle stesse condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere) in capo ad un ente di nuova affiliazione a condizione che:
 - a) l'affiliato sciolto non abbia debiti di alcun tipo nei confronti della FIT o delle società da questa controllate;
 - b) il nuovo affiliato abbia i campi e la sede sociale nella medesima ubicazione dell'affiliato sciolto;
 - c) il nuovo affiliato abbia provveduto al tesseramento di un numero di soggetti, già tesserati per l'affiliato sciolto, sufficienti a dimostrare una posizione di continuità con quest'ultimo;
 - d) il rappresentante legale ed i componenti del consiglio direttivo del nuovo affiliato non abbiano alcuna pendenza a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva e dagli stessi non abbiano subito condanne a pene inibitive pari o superiori a tre mesi negli ultimi 5 anni.

Articolo 2.3.3 - Inattività sportiva

1. Il Consiglio federale dichiara la cessazione di appartenenza alla FIT dell'affiliato che non abbia svolto alcuna attività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi.
2. Per attività sportiva, ai soli fini dell'inattività, si intende, oltre alla partecipazione a qualsiasi Campionato o manifestazione, individuali od a squadre, nazionali o locali, iscritti nei calendari ufficiali della FIT, anche la partecipazione a manifestazioni sportive non agonistiche o l'organizzazione di manifestazioni tennistiche o la gestione di centri di addestramento o di perfezionamento agonistico.
3. Avverso il provvedimento predetto è ammesso reclamo al Tribunale federale.

Articolo 2.3.4 - Revoca dell'affiliazione

1. Il Consiglio federale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui l'affiliato:
 - a) perda i requisiti indicati nello statuto per l'affiliazione;
 - b) sia moroso, non avendo regolarizzato la sua posizione nel termine del 31 marzo.
2. Avverso il provvedimento di revoca, nel termine di trenta giorni dalla sua notifica, è ammesso reclamo al Tribunale federale.

Articolo 2.3.5 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato dagli Albi federali, nei casi indicati dallo statuto.
2. Il provvedimento di radiazione viene comunicato al CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali.
3. Avverso il provvedimento di radiazione può essere proposto appello alla Corte federale di appello.